

Sentenza (decreto)
N° [redacted]/2008



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2ª CIVILE

in persona dei signori magistrati:

- Mauro VITIELLO presidente rel.
- Roberta NUNNARI giudice
- Pierluigi PERROTTI giudice

N° CRON.
21 LUG. 2009
N° REP. 7998

ha pronunciato il seguente

DECRETO

IL CASO.it

Oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 29.12.2008 e notificato il 22.1.2009

DA

FALLIMENTO I [redacted] S.P.A.

rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], come da delega a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via [redacted], [redacted]

- RICORRENTE -

CONTRO

BANCA [redacted]

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del foro di [redacted], come da delega in calce alla copia notificata del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [redacted] del foro di Milano, in Milano - via [redacted], [redacted].

- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.12.2008 e notificato in data 22.1.2009 il Curatore del Fallimento I [redacted] s.p.a., previa autorizzazione del giudice delegato del 16.12.2008, conveniva in giudizio la Banca [redacted], esponendo che la Icomil era stata dichiarata fallita con sentenza del 7.9.2006; la società era stata titolare di due conti correnti presso il succitato istituto di credito. A partire, rispettivamente, dal 31.3.2006 per il conto ordinario (n. [redacted]) e dal 26.5.2006 per il conto

h

“anticipi” (n. [REDACTED]) la [REDACTED] aveva effettuato una serie di rimesse sui c/c – con una differenza tra il massimo saldo passivo nei sei mesi ed il saldo passivo al momento del fallimento pari, rispettivamente, ad euro 11.701,10 per il conto corrente ordinario e ad euro 155.600,00 per il conto “anticipi” – aventi carattere solutorio, atteso che i pagamenti avevano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria della società nei confronti dell’istituto. Le rimesse erano state ricevute dalla Banca con la consapevolezza dello stato d’insolvenza della debitrice, desumibile dalla riduzione del capitale sociale per perdite, deliberata nel 2003 e nel 2004, dalla messa in liquidazione della società, comunicata all’istituto il 4.7.2006, dai dati dei bilanci relativi agli esercizi degli anni 2003, 2004 e 2005, dalle risultanze della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, dall’andamento anomalo del conto “anticipi” e, infine, dalla comunicazione inviata da [REDACTED] alla [REDACTED] in data 12.9.2006, nella quale la prima aveva sollecitato la seconda a definire la sua posizione debitoria. La ricorrente chiedeva, pertanto, la declaratoria di inefficacia delle rimesse sopra indicate ai sensi dell’art. 67, co. 2, lf, con conseguente condanna della resistente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 167.301,10, oltre interessi.

IL CASO.it

Con comparsa di risposta depositata in data 30.3.2009 si costituiva in giudizio la Banca [REDACTED], contestando le pretese attoree ed evidenziando che il Curatore non aveva provato la *scientia decoctionis*. In particolare, la resistente osservava che l’istituto non solo non aveva revocato gli affidamenti concessi alla [REDACTED], ma, anzi, aveva continuato a consentirle l’emissione di assegni bancari tratti sul suo conto corrente, che la messa in liquidazione della società era stata iscritta nel registro delle imprese soltanto in data 24.7.2006, che dai bilanci non era univocamente desumibile uno stato di crisi della società e che le risultanze della Centrale dei rischi non erano idonee a documentare la *scientia decoctionis*. La banca lamentava, altresì, che non fossero state indicate le rimesse revocabili e che, in ogni caso, non fosse stato dimostrato il requisito della riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.

Con ordinanza del 10.4.2009 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.4.2009, riteneva la causa matura per la decisione ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie finali.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Invertendo l'usuale ordine logico di trattazione dei requisiti di accoglimento dell'azione revocatoria, si ritiene necessario esaminare dapprima il profilo soggettivo della domanda, in considerazione dell'incidenza che esso spiega in concreto sul correlato elemento oggettivo.

Si rammenta, a tale proposito, che l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare non è stato modificato dalla riforma degli artt. 67 e 70 lf, intervenuta ad opera del D.L. 35/05, convertito in legge dalla L. 80/2005 ed applicabile alla presente fattispecie, atteso che il fallimento di Icomil è stato dichiarato in data 7.9.2006.

IL CASO.it

Riguardo, inoltre, alla valutazione della sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto, è opportuno ribadire la premessa, invero pacifica, che la prova della conoscenza effettiva di esso, in difetto di una dichiarazione confessoria della controparte, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti (v., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, n. 7298 del 07/08/1997).

Applicando il predetto principio al caso concreto in esame deve concludersi che la prova della sussistenza di uno stato di insolvenza della società *in bonis* si desume con certezza soltanto dalle risultanze del bilancio di esercizio del 2005, le quali hanno evidenziato una perdita di esercizio assai ingente - pari ad euro 1.591.982,00 - e notevolmente superiore a quella intervenuta nell'esercizio precedente - pari ad euro 161.120,00 (v. doc. 12 ricorrente).

Tale dato risulta, altresì, valorizzato dalla relazione del Collegio Sindacale, che ha segnalato l'avvenuta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cc ed ha, conseguentemente, invitato l'assemblea a deliberare la ricapitalizzazione della società o, in mancanza, lo scioglimento anticipato della stessa. Il medesimo organo ha, poi, palesato ed accolto i rilievi di criticità formulati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile, che non solo non ha condito il risultato economico esposto in bilancio, ma ha anche lamentato che lo stesso non fosse stato redatto con chiarezza.

La predetta documentazione risulta depositata presso il Registro delle Imprese soltanto in data 12.5.2006; non può presumersi, pertanto, che la Banca ne abbia avuto conoscenza prima della fine di maggio del medesimo anno.

IL CASO.it

Non rileva, al contrario, la circostanza, dedotta dalla resistente, circa la mancata interruzione del rapporto col cliente ed il mantenimento dell'affidamento già concesso. Tali risultanze, invero, non assumono valenza decisiva ai fini della esclusione della "*scientia decoctionis*", in quanto l'istituto potrebbe essere stato indotto a proseguire il rapporto col cliente per le motivazioni più varie come, ad esempio, quella di ottenere dei pagamenti parziali, o di accrescere

le proprie garanzie, o, ancora, di aiutare il fallendo a superare la crisi economica (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 1617 del 22/01/2009; n. 27390 del 12/12/2005).

IL CASO.it

Con riguardo, poi, agli altri elementi indiziari indicati dal ricorrente, deve rilevarsi che essi non sono idonei a comprovare la sussistenza della *scientia decoctionis* a partire da un momento precedente all'inizio del mese di giugno del 2006, mese comunque ricompreso nel periodo sospetto.

Non rileva, di per sé sola, la riduzione del capitale sociale per perdite, deliberata nel 2003 e nel 2004, dal momento che essa non è suscettibile di valutazione autonoma, bensì necessita di essere inserita nel contesto produttivo ed aziendale delineato dai bilanci di esercizio relativi agli anni citati.

In generale, ai fini della possibilità di inferire dai bilanci la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare si richiede che i relativi dati siano univocamente indicativi dello stato di insolvenza della società e non si prestino ad interpretazioni diverse. Soltanto in tal caso, infatti, gli stessi sono dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da consentire l'ammissibilità della prova presuntiva.

Le risultanze dei predetti bilanci non soddisfano i predetti criteri.

Con riguardo al bilancio di esercizio relativo all'anno 2003, gli amministratori hanno ricondotto la perdita di euro 219.080,00 all'effetto dei provvedimenti adottati per contenere i costi di esercizio; gli stessi hanno, poi, sottolineato come tale risultato rappresentasse "*un indubbio passo avanti nel risanamento dell'impresa*" (v. relazione allegata al bilancio 2003) ed hanno espresso un moderato ottimismo circa la possibilità di completare il processo di risanamento aziendale.

IL CASO.it

La medesima valutazione è stata ripetuta nella relazione al bilancio di esercizio dell'anno successivo, dalla quale si evince, tra l'altro, che la perdita è stata ridotta rispetto al 2003 (euro 161.120,00). Con riferimento allo stesso bilancio, il Collegio Sindacale nell'allegata relazione ha manifestato agli azionisti le perplessità espresse dalla società di revisione incaricata del controllo contabile in merito alla certezza di continuazione dell'attività d'impresa ed ha, altresì, dato atto che la stessa non ha formulato un giudizio sul bilancio. Ciononostante, i Sindaci nel medesimo documento hanno constatato che "*i provvedimenti enunciati dagli Amministratori per reperire le risorse necessarie a garantire la continuità aziendale sono stati attuati o sono in avanzato corso di attuazione*", con ciò riconoscendo la legittimità del loro operato e dunque fugando ogni dubbio circa la paventata sussistenza di irregolarità (v. doc. 16).

4. 

Neppure la relazione del Consulente Tecnico del Fallimento (v. doc. 17) si rivela idonea a dimostrare che la banca era al corrente della situazione di insolvenza di [REDACTED] – o che avrebbe potuto o dovuto esserlo - in epoca anteriore al mese di giugno del 2006. Il documento in esame, invero, lamenta che “*[REDACTED] abbia, quantomeno a far tempo dal bilancio 2003, pubblicato bilanci non in linea con le norme di legge in materia, rappresentando in maniera non corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società e quindi non evidenziando la reale situazione in cui la stessa si trovava*”.

IL CASO.it

Tale affermazione, tuttavia, lungi dallo smentire la tesi della resistente, basata sulla propria *inscientia decoctionis*, la avvalorata, introducendo elementi che, secondo la prospettazione del fallimento ricorrente, sarebbero atti a comprovare l'avvenuta dissimulazione dei dati aziendali ad opera degli amministratori e dei sindaci della società, con inganno degli azionisti e dei creditori, che non sarebbero stati messi in grado di conoscere l'effettiva situazione economica della società.


Parimenti, non spiegano alcuna rilevanza le risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia (v. doc. 19), atteso che le stesse non rilevano la sussistenza né di iniziative giudiziarie di recupero dei crediti, né di revoca di affidamenti concessi in precedenza, elementi, questi, atti a documentare la situazione di insolvenza (Cass. Civ., Sez. 1, n. 19894 del 13/10/2005).

Quanto alla gestione a rientro del conto anticipi, la stessa è stata soltanto affermata dal ricorrente.

IL CASO.it

Dall'estratto del conto corrente anticipi prodotto sub doc. 5 si desume, invero, la sussistenza di tre accrediti di giroconto dal conto corrente ordinario, rispettivamente per euro 64.000,00 in data 12.5.2006, per euro 13.011,00 in data 18.5.2006 e per euro 127.600,00 in data 8.6.2006. Il ricorrente non ha, tuttavia, fornito alcuna prova che tali operazioni fossero indicative di una gestione “*a rientro*” del predetto conto e non fossero, al contrario, poste in essere all'interno del meccanismo utilizzato dall'istituto di credito per l'anticipazione delle fatture.

A tal proposito è stata documentata dalla resistente l'esistenza di un collegamento tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, in base al quale per ogni fattura anticipata veniva operato un accredito sul primo ed un corrispondente addebito sul secondo (v. doc. da 14 a 30 resistente). Successivamente, all'atto del pagamento da parte del terzo, il relativo importo veniva dapprima accreditato sul conto ordinario e poi riversato mediante giroconto in addebito sul conto anticipi.



Nell'ambito del rapporto sopradescritto, le operazioni di giroconto si dimostrano, pertanto sintomatiche non di una gestione a rientro, bensì dell'operatività ordinaria di entrambi i conti correnti.

IL CASO.it

In considerazione di quanto suesposto, è soltanto a partire dai primi giorni del mese di giugno del 2006 che occorre valutare se ed in che misura vi siano stati pagamenti revocabili confluiti sul c/c n. [REDACTED], con la precisazione che il *dies a quo* così individuato è pacificamente ricompreso nel periodo sospetto.

Con riguardo all'elemento oggettivo, in base alla nuova disciplina sono revocabili le rimesse in conto corrente bancario intervenute nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, purché abbiano conseguito l'effetto di ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

A ciò deve aggiungersi che, a norma dell'art. 70 lf, l'istituto di credito non può essere condannato a restituire un importo superiore alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese e l'ammontare residuo delle stesse alla data di apertura della procedura concorsuale.

Occorre, in seguito, rammentare che rivestono natura solutoria soltanto le rimesse intervenute a conto corrente scoperto (v. sul punto Cass. Civ., Sez. 1, n. 5413 del 18/10/1982, n. 23107 del 06/11/2007), cioè quelle di importo superiore all'affidamento concesso dall'istituto sino a £ 100.000.000.

Si specifica, a tal proposito, che la prova circa l'esistenza della predetta apertura di credito può dirsi raggiunta, atteso che la resistente ha prodotto il relativo documento negoziale (v. doc. 8), che soddisfa i requisiti di forma prescritti dall'art. 117, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 385/1993.

In base alle considerazioni che precedono, l'unica operazione astrattamente revocabile indicata nel prospetto di cui al ricorso è quella intervenuta sul conto "anticipi" il 9.6.2006 per l'importo di euro 127.600,00, consistente in un giroconto dal conto corrente ordinario.

Tale rimessa, infatti, ha valore superiore all'affidamento concesso ed è intervenuta nel periodo in cui deve presumersi la *scientia decoctionis* della banca.

IL CASO.it

Quanto alla revocabilità in concreto della medesima, come è già stato chiarito dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito, le espressioni "consistente" e "durevole" di cui all'art. 67, co. 3, lett. b), lf hanno, intrinsecamente, carattere relativo e conseguentemente devono essere specificate alla luce degli elementi di fatto della singola fattispecie di volta in vol-

ta considerata (v. Trib. Milano, Sez. II civile, 27/3/2008, ne "Il Fallimento" 2008, n. 10, p. 1213).

IL CASO.it

In particolare, la consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria della società *in bonis* nei confronti della banca, operata dalla rimessa astrattamente individuata come revocabile, risulta condizionata dall'entità massima dell'esposizione stessa, dall'entità media dei versamenti in entrata e delle uscite dal conto e dall'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è stata effettuata.

Dall'applicazione di tali parametri discende che possono essere considerate in concreto revocabili, sotto il profilo della consistenza, unicamente le rimesse superiori al 10% dell'importo massimo revocabile, così come individuato dall'art. 70 lf.

A sua volta, la durevolezza della riduzione indica l'apprezzabile stabilità nel tempo dell'effetto solutorio della rimessa, che si realizza soltanto se il relativo versamento non è seguito per un lasso di tempo variamente quantificabile in pochi giorni o in un periodo più lungo - a seconda della maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente - da prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della succitata soglia di consistenza. Nella fattispecie in esame, ai fini dell'individuazione specifica di ciascuno dei requisiti suindicati, occorre avere riguardo all'operatività non solo del conto "anticipi", ma anche del conto corrente ordinario, i quali costituiscono l'espressione e lo sviluppo di un rapporto unitario tra I [REDACTED] e [REDACTED].

L'unicità di rapporto discende dall'intenso collegamento funzionale tra i due conti, realizzato attraverso il meccanismo, sopra descritto, dell'anticipazione delle fatture e si evince, altresì, dalla circostanza che entrambi i conti correnti sono stati accesi presso la medesima filiale dell'istituto di credito. Ciò induce a ritenere che l'istituto di credito, in ogni fase della gestione negoziale, abbia avuto immediatamente e contemporaneamente a disposizione i dati inerenti al conto ordinario ed al conto anticipi ed abbia quindi provveduto ad analizzarli ed a raffrontarli, al fine di operare una stima complessiva dapprima del profilo della solvibilità della propria cliente ed in seguito del suo progressivo indebitamento.

IL CASO.it

Rispetto al profilo della consistenza, riferito alla rimessa sopra individuata, l'importo di euro 338.500,00, assunto dal Fallimento ricorrente come valore dell'entità massima dell'esposizione debitoria di I [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], non appare in alcuno degli estratti conto relativi ad entrambi i c/c (v. doc. 4 e 5 ricorrente).

Ciononostante, a seguito dell'esame della predetta documentazione, si ritiene che l'importo massimo revocabile possa essere individuato in euro 64.706,47 (pari alla differenza tra euro 251.723,83, valore espressivo dell'ammontare massimo dell'esposizione debitoria, ed euro 187.017,36, valore espressivo dell'esposizione debitoria residua al saldo del conto). Conseguentemente, si può affermare che la rimessa suindicata soddisfa il criterio della consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria, dato che ha valore superiore al 10% dell'importo predetto.

IL CASO.it

Con riferimento al secondo requisito, deve rilevarsi che la medesima è stata seguita dal versamento di euro 30.446,43, il quale ha ridotto l'operato ripianamento al di sotto della soglia percentuale sopra espressa ed è intervenuto in data 15.6.2006, cioè una settimana dopo la rimessa.

Tale lasso di tempo non può ritenersi sufficiente al fine della valutazione di stabilità, atteso che i conti sono caratterizzati, nel loro complesso, da una movimentazione modesta. Conseguentemente, l'importo revocabile deve essere ricavato dalla differenza tra il valore della rimessa e quello del successivo versamento e risulta pari ad euro 97.153,57.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 70, co. 3, lf, la condanna della banca resistente alla restituzione alla massa dei creditori deve, tuttavia, essere limitata alla minore somma di euro 64.706,47.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere pronunciata l'inefficacia del pagamento effettuato da I [REDACTED] in data 8.6.2006 a favore di [REDACTED] nei limiti della complessiva somma di euro 64.706,47; ne consegue la condanna della Banca [REDACTED] a restituire al curatore del Fallimento I [REDACTED] s.p.a. la somma di euro 64.706,47, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La novità della disciplina normativa e delle questioni interpretative ad essa sottese giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

IL CASO.it

- pronuncia l'inefficacia del pagamento effettuato da I [REDACTED] s.p.a. in data 8.6.2006 a favore della Banca [REDACTED] sul c/c n. [REDACTED], nei limiti della complessiva somma di € 64.706,47 e condanna la Banca [REDACTED] S.p.a. a resti-

tuire al Fallimento I [REDACTED] s.p.a. la somma di € 64.706,47,
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- spese compensate.
Così deciso in Milano il 2 luglio 2009.

IL CASO.it

Il Presidente estensore
Mauro Vitello

IL CANCELLIERE C1
Fiorella De Lauretis
De Lauretis

TRIBUNALE di MILANO
2° Sez. Civile
Sentenza
Depositata e Pubblicata
OGGI: 21 LUG 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Fiorella De Lauretis
De Lauretis

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 21 LUG 2009
DA IL CANCELLIERE C1
Fiorella De Lauretis